

14

**TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile**

*Umanitar.
x ved.*

Il Tribunale di Firenze,

in persona del Giudice Unico Giuseppina Guttadauro ,
nella causa iscritta a ruolo generale N. 3180\2014

tra

e

Ministero Interno -Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale

e

Ufficio del P.M.

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede,
ha emesso la seguente

ordinanza ex art. 702 quater C.p.c.

visto il ricorso **ex 702 bis C.p.c.** da qualificarsi quale impugnazione ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 della decisione emessa in data 27.11.2012 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, la quale ha respinto l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato alla ricorrente e della protezione sussidiaria, né ha riconosciuto i presupposti per un permesso umanitario ,

rilevato che la ricorrente, nata a Ozelo nel Delta State in Nigeria, cittadina nigeriana, che si dichiara di religione cristiana pentecostale, ha riferito:

- di aver vissuto con la nonna fin da piccola a Benin City fino all'età di 18/19 anni, e dopo la morte della nonna di essere tornata nel suo paese natale, che poi ha lasciato il 22.10.2008 arrivando in Italia il 15.01.2009, ove ha fatto domanda di protezione nel giugno 2011 ,
- di essere stata scelta in quanto figlia femmina primogenita della sua famiglia, da persone musulmane appartenenti ad una setta segreta per 'essere sacrificata al Dio del villaggio' di nome Oziama-Oracle , di aver rifiutato ma rischiando la vita per questo , di aver raccontato il tutto alla Polizia che gli avrebbe consigliato di fuggire , di essere scappata a Lagos dove avrebbe incontrato un'amica che le avrebbe detto che la sua vita era ancora in pericolo e che neppure lì era al sicuro, e i suoi genitori erano stati uccisi, di aver quindi deciso di andare in Libia dove è stata per due mesi e dopo di essersi trasferita in Italia.

rilevato che la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte della Commissione Territoriale dello status di rifugiato legittimato da:

- la credibilità della sua narrazione e del conseguente timore per la propria vita minacciata dal gruppo di cui sopra, non essendo la ricorrente incorsa in contraddizioni che possono inficiarne la veridicità.
- la concretezza del pericolo attuale, effettivo e individuale alla propria sopravvivenza in caso di rientro in patria, essendo la ricorrente di religione cristiana in un paese ove i musulmani perseguitano, molestano e uccidono i cattolici, e sono oggetto di continui attacchi terroristici da parte di Boko Haram.

rilevato che la Commissione Territoriale si è costituita in giudizio rilevando:

TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile

- che durante l'audizione la richiedente ha affermato di essere cristiana pentecostale ma non ha fatto cenno ad atti di persecuzione religiosa, ne ha addotto motivazioni politiche a fondamento della domanda di protezione,
- che vi sarebbero diversi dubbi sulla credibilità e la veridicità del suo racconto, in particolare in relazione al modo poco circostanziato in cui la vicenda è stata narrata, ma soprattutto per il fatto che la ricorrente prima ha dichiarato di essere stata scelta proprio lei come vittima sacrificale in quanto cristiana e figlia primogenita, poi successivamente ha raccontato che tutte le figlie femmine primogenite vengono sacrificate in nome del Dio del villaggio,
- che la ricorrente ha raccontato che il motivo per cui ha vissuto a Benin City fino alla morte della nonna è stato proprio il timore di essere sacrificata, ma tuttavia non è chiaro perché avrebbe fatto ritorno al suo villaggio dopo la morte della nonna se riteneva di essere in pericolo,
- che la ricorrente non è stata in grado di indicare neppure in modo approssimativo dove fosse il suo villaggio,
- che la setta a cui si riferisce la ricorrente viene indicata come molto influente e potente, una società che raccoglie molti adepti, ma che tuttavia non si riescono a trovare documenti o articoli che ne evidenzino l'esistenza.
- che riguardo alla zona di provenienza delle richiedente, il Delta State, non vi sono indicazioni di conflitti interreligiosi o di altro genere potenzialmente rischiosi, essendo in tale stato il 90% della popolazione cristiana,

rilevato che il P.M. ha dato parere favorevole all'accoglimento del ricorso senza precisare una fra le due misure (sussidiaria e umanitaria) richieste in via gradata,

osservato, in diritto, che , la misura della **protezione sussidiaria** deve riconoscersi alla persona straniera ogniqualvolta sussistano fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese di origine , o nel caso di apolide, se tornasse nel paese ove aveva la dimora abituale , correrebbe il rischio di subire un danno grave come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251,e per questo non vuole tornarvi o non può tornarvi (vedi D.Lgs. 251/07 e del D.Lgs. 25/08) ¹,

rilevato che, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale,

rilevato, sebbene il richiedente protezione non sia esonerato dalla prova dei fatti posti alla base della domanda, la Suprema Corte insegna che l'**onere probatorio** del richiedente che si prospetta come 'attenuato' in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione il che significa che : va adempiuto con la necessaria cooperazione dell'A.G. tramite tutti i

¹ così Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 6880 del 24/03/2011: "nell'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo "status" di rifugiato politico, l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi, desumibili dall'art. 2 lettera g) e dall'art. 14 del d.lgs n. 250 del 2007. Tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08), in sede d'interpretazione conforme dell'art. 11 n. 1 lettera e) della Direttiva 2004/83/CE, proprio al fine di evidenziare che l'eventuale cessazione delle condizioni riguardanti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico non può incidere sulla concessione della complementare misura della protezione sussidiaria secondo il diverso regime giuridico di questa misura che si caratterizza, alla luce dell'art. 2 della Direttiva, proprio perchè può essere concessa a chi "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato" ();

TRIBUNALE DI FIRENZE I Sezione Civile

mezzi a disposizione di questa per reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti di cui sopra, e che, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente dovrà comunque valutarsi la credibilità intrinseca del suo racconto concedendogli *'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario'*²,

rilevato che tale impostazione appare confermata dal rafforzamento del carattere 'officioso' dell'istruttoria nei procedimenti *de quibus*, così come stabilito dal D.L. n.159\2011 (D.Lgs. Semplificazione Riti) che, nel disciplinare l'impugnativa avanti all'A.G. assoggettandola al 'rito sommario ex art. 702 bis s.s. C.p.c., dispone al comma 8 dell'art. 19 D.Lgs. citato che *'.....il giudice può procedere di ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia'*;

rilevato, in sintesi, che, pertanto, il giudice deve valutare l'attendibilità del racconto del richiedente la protezione sia sotto il profilo 'oggettivo' (verificando l'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto), che sotto quello 'oggettivo' (coerenza con gli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D.Lgs. 28\2008)^{3 4};

Osserva, quanto al caso di specie, quanto segue .

Sotto il profilo 'oggettivo':

L'attuale situazione del quadro socio-politico nigeriano è segnalata come particolarmente difficile e dal sito ufficiale del Ministero Esteri *'Viaggiare Sicuri'* che sconsiglia viaggi nel Paese che non siano dettati da ragioni di necessità poiché : *" La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese"*; sono individuate le seguenti aree di attenzione: il centro (cosiddetta "middle belt"), il nord e, specialmente, il nord est, nelle quali *"la situazione e' resa ancor*

²

Vedi

Cassazione,Sezioni Unite, sent. 17 novembre 2008, n. 27310 . *"la Convenzione di Ginevra ed il Protocollo di New York esigono che in materia di accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione di detto status si tenga conto dei principi e metodi indicati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.) nei paragrafi 195 - 205 del Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e, segnatamente, del principio di cui al paragrafo 196, il quale prevede che, pur spettando secondo un principio generale di diritto al richiedente la prova a sostegno delle sue dichiarazioni, l'accertamento e la valutazione di tutti i fatti rilevanti faranno carico congiuntamente al richiedente ed all'esaminatore, che in alcuni casi... sarà compito dell'esaminatore utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, infine che ove tale ricerca indipendente non sia coronata da successo, ovvero se talune dichiarazioni non siano suscettibili di prova, in tali casi, se il racconto del richiedente appare credibile, a questi bisognerà concedere il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario"*

³

Art. 8 comma 3 D.Lgs. 25\2008: *'Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.*

⁴

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17576 del 27/07/2010 :*In tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, l'esistenza a carico del richiedente di una misura cautelare giurisdizionale restrittiva della libertà personale emessa dal paese di provenienza per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, non è sufficiente ad escludere l'esistenza del "fumus persecutionis", dovendo il giudice, avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro al fine di riscontrare, alla luce del fatto addebitato e non del mero "nomen juris" della contestazione, la sua riconducibilità alla legittima espressione del dissenso o ad incitamento vietato alla lotta armata.*

TRIBUNALE DI FIRENZE I Sezione Civile

più precaria per le connessioni con l'attuale crisi in Mali" ; il ministero sconsiglia fortemente di recarsi negli stati del nord di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe, Kano, Kaduna e Katsina, infatti "a Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti violenze etnico-religiose; a Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram o da altre sigle di matrice terroristica". e che anche la zona del Delta del Niger è fortemente insicura "in quanto la zona presenta elevati livelli di criminalità rivolta anche contro espatriati e imprese straniere";

la stampa internazionale da tempo riferisce come nel nord-est della Nigeria stiano avvenendo continui attacchi terroristici ai danni della comunità cristiane, ad opera di gruppi di estremisti islamici ed in particolare della formazione Boko Haram, gruppo legato ad AL Qaeda , che vuole instaurare la legge islamica nel paese innescando una guerra interreligiosa e sono fatto oramai notori gli attacchi e le stragi nelle chiese a fedeli in preghiera , i rapimenti collettivi di bambine cristiane , l'incapacità del governo presieduto da Goodluck Jonathan di porre un freno al clima ma di violenza instaurato contro i cristiani,

più nello specifico del racconto della ricorrente è fatto notorio l'esistenza di sette animiste (la maggioranza della popolazione è animista) che si macchiano di episodi di sangue⁵ con finalità 'purificatrici' analoghe a quelle di Boko Haram .

Sotto il profilo 'soggettivo':

che l'ascolto della ricorrente da parte del giudice non ha sciolto le serie perplessità sulla plausibilità del racconto della ricorrente :

- ella infatti non ha saputo spiegare anzi ha riferito di non sapere cosa significhi 'essere sacrificata al dio del Villaggio' e se alla Commissione ha parlato di 'servire' come se si trattasse di essere sottoposta ad una sorta di schiavitù che spetta a tutte le femmine primogenite del villaggio, quindi senza distinzione di religione, al giudice ha riferito che la cosa avrebbe a che vedere con lo scontro tra musulmani e cristiani,
- inoltre appare scarsamente verosimile che dopo aver vissuto 19 anni a Benin City , proprio allo scopo di sfuggire a questo destino di primogenita predestinata, essa abbia deciso di tornare a Ozoro mettendo a rischio oltre alla sua vita, anche quella dei familiari, visto che non aveva alcuna intenzione di entrare a far parte della setta che l'avrebbe anche costretta a cambiare religione, in particolare la giustificazione : 'non avevo altra scelta' non è coerente con il viaggio che poi avrebbe affrontato per riallontanarsi da Ozoro e quindi andare in Libia e poi in Italia,

⁵ (da African Express, pubblicato 9.5.2013 : ' Ogni giorno un massacro in Nigeria. Questa volta sotto accusa un gruppo religioso, satanico e esoterico, Ombatse, conosciuto da anni ma dai contorni non troppo definiti. Gli agenti stavano cercando di arrestare i suoi leader, sospettati di omicidi rituali, rapimenti, stupri e di conversioni forzate, quando sono caduti in un'imboscata. Almeno 46 sono stati uccisi e i loro corpi sono stati bruciati, ma il bilancio potrebbe aumentare dato l'alto numero di feriti alcuni gravi.

Gli investigatori sospettano che gli Ombatse si siano alleati con gli integralisti musulmani di Boko Haram, il gruppo che dal 2009 ha dichiarato guerra al governo centrale e che intende fare della Nigeria uno stato islamico. La carneficina degli Ombatse è avvenuta nel villaggio di Elakyo, non lontano da Lafia, la capitale dello stato di Nassarawa, nella Nigeria Centrale. Nell'ex colonia britannica le religioni dominanti sono il cristianesimo e l'islam, ma nascono e diventano rigogliose centinaia di sette che si rifanno alle tradizioni pagane, animiste e sataniche, I membri della setta Ombatse, parola che vuol dire "è arrivato il momento", appartengono all'etnia Eggon e si propongono di purificare la società dai vizi e dai peccati (da qui si pensa alla comunità di intenti con Boko Haram).

TRIBUNALE DI FIRENZE I Sezione Civile

• infine l'aver atteso circa 2 anni e mezzo dall'arrivo in Italia è, tra gli altri, ulteriore indice di scarsa plausibilità anche secondo la direttiva Qualifiche 2011\95\UE che all'art. 4 comma 5, rileva la necessità per una valutazione positiva del racconto del richiedente non suffragato da prove documentali, oltre all'aver compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, avere dato spiegazioni soddisfacenti, coerenti, plausibili e non in contraddizione con le informazioni di cui il giudice dispone, anche l'aver '*presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile*' (art. 4 comma 5 lettera d Direttiva cit.)

rilevato poi che l'appartenenza alla religione cristiana, nella specie pentecostale, questa sarebbe rilevante laddove la domanda sia stata incentrata sul rischio di un rientro nella parte settentrionale della Nigeria e particolarmente nelle zone confinarie con il Camerun e nel Borno State, ove si sono maggiormente concentrati gli scontri interreligiosi e la violenza del gruppo Boko Haram mentre, *per contra*, Benin City e la zona di origine della , cristiani e musulmani continuano a convivere con una certa normalità,

che, se è vero, che la Nigeria (che ha una estensione di 923.768 metri quadrati, più di tre volte l'Italia, con oltre 160 milioni di abitanti) come del resto molti altri paesi africani soffre di diffusa e violenta criminalità e che vi sono forti tensioni interreligiose (soprattutto nelle zone settentrionali del paese), ciò non consente di affermare che l'intero territorio nigeriano è afflitto da conflitto armato interno o internazionale rilevante ai fini della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c D.lvo n. 251\2007,

che inoltre, nel caso di specie, non opera il principio dell'irrelevanza del carattere 'regionale' del pericolo della zona di provenienza (che l'Italia applica posto che non ha inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 Direttiva 2005\83\CE che valorizza l'opportunità di 'fuga interna' dalle aree di provenienza del conflitto spostandosi su aree tranquille dello stesso paese) , in quanto l'applicabilità di tale principio presuppone pur sempre la provenienza da aree teatro di conflitti , nel caso di specie non dimostrata ,

rilevato infine come si possa intuire che la realtà sottostante all'ingresso in Italia è probabilmente diversa, con la possibilità che alcuni elementi di verità siano essere stati ripresi per allestire in racconto in se non veritiero: è nota infatti l'esistenza nella società e nella cultura nigeriana di diverse sette (vedi gli Ogboni, gli Osokponkan, gli Isigidì) che sono fornite di una loro struttura sociale che spesso sono le prime responsabili della tratta delle ragazze in Italia e in altri Paesi europei, infatti dette ragazze dopo esser state costrette a fare un giuramento, del genere detto *voodoo* , i determinati luoghi , che le fa diventare automaticamente membri di queste sette, vengono poi portate in Europa a prostituirsi (attività sostanzialmente ammessa dalla ricorrente al giudice nel corso dell'audizione che appare confermata dai 'fermi per identificazione' che risultano dai precedenti dattiloscopici acquisiti in atti)

che tuttavia, in casi come potrebbe esser questo , ovviamente previa necessaria esplicitazione di essere vittima della tratta, sarebbe stato ben più adeguato perseguire la strada il permesso di soggiorno *per motivi di protezione sociale* ex art. 18 D.Lgs. 286\98 T.U.Immigrazione,

che non è dato sapere se l'odierna ricorrente ella abbia mai avuto notizia della pratica attuabilità nei suoi confronti di tale di tale misura ,

che, peraltro la concessione di tale misura, non è più necessariamente legata a un percorso processuale premiale: oggi infatti vi sono due percorsi per poter ottenere quel titolo di soggiorno ovvero quello giudiziario e quello sociale ove è determinate l'intervento dei servizi sociali, delle associazioni anche private e di volontariato dedicate e degli Enti locali.,

rilevato che la concessione di permesso umanitario, la cui durata è comunque delimitata nel tempo, se può essere, anche, l'*input* di affrancamento dalla tratta, non impedisce alla persona interessata di attivarsi , anche presso le strutture sociali pubbliche e private per sollecitare gli

TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile

interventi di recupero sociale connessi al percorso del permesso ex art. 18 D.Lgs. 286/98 T.U.Immigrazione ,

ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato dev'essere annullato con ordine – ex art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 – di trasmissione degli atti alla Questura di Prato per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. Lgs. 286/1998,

ritenuto che la natura del provvedimento e delle valutazioni ad esso sottese giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite,

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, che **rigetta** nel resto,

dispone la trasmissione degli atti al Questore di Prato per il rilascio un permesso di **soggiorno per motivi umanitari** a **_____**, nata in Nigeria il _____, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/1998 ,

dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore e alle parti, incluso il P .M.

SI COMUNICHI

Firenze 23 luglio 2015

Il Giudice